Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 334

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 31 dicembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1973, n. **839.**

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'ammiraglio di divisione Luigi Rizzo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 è concessa alla signora Giuseppina Marinaz, vedova dell'ammiraglio di divisione Luigi Rizzo, la pensione straordinaria di lire 1.200.000 annue.

Art. 2.

All'onere di lire 3.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1973 si farà fronte: quanto a lire 1.200.000, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 1.200.000, a carico dello stesso capitolo dell'esercizio 1972 e quanto a lire 1.200.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 18 dicembre 1973, n. **840.**

Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla signora Tarquinia Tarquini, vedova di Riccardo Zandonai, è concessa, con effetto dal 1° gennaio 1972, una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972 e mediante riduzione dei corrispondenti fondi speciali per gli anni 1973 e 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 22 dicembre 1973, n. **841.**

Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogati fino alla data di entrata in vigore della legge relativa alla disciplina organica delle locazioni anche in materia di canoni e comunque non oltre il 30 giugno 1974.

Fino alla stessa data è sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore, ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria.

Nulla è innovato alle norme di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.

I canoni delle locazioni prorogate in virtù della presente legge non possono essere aumentati anche quando l'immobile venga dato in locazione ad altro conduttore il cui reddito non sia superiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.

Art. 2.

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera e le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, già prorogate a norma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, n. 1115, nonchè con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1974.

Art. 3.

La morosità può costituire causa di risoluzione dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani prorogati in virtù della presente legge solo quando si protragga per almeno due mesi, oppure per tre mesi quando sia ricollegabile alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte successivamente alla stipulazione del contratto, per disoccupazione involontaria o per grave malattia del conduttore medesimo.

Art. 4.

Il deposito cauzionale richiesto dal locatore per tutti i tipi di locazione non può essere superiore a due mensilità del canone di locazione e deve essere depositato su conto bancario vincolato.

Gli interessi debbono essere accreditati al conduttore.

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 663 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data della apposizione ».

Art. 6.

Per i contratti di locazione e sublocazione prorogati in virtù della presente legge è fatto divieto di aumentare la spesa relativa alla fornitura dei servizi, se non per comprovati aumenti dei costi del personale e dei servizi pubblici corrispondenti.

Se le spese di gestione del servizio di riscaldamento sono, per contratto, a carico del conduttore, questi interviene, in luogo del locatore, nelle assemblee condominiali convocate per deliberare sulle spese medesime e sulle modalità di gestione del servizio.

Qualora si tratti di edificio non in condominio, i conduttori di cui al precedente comma deliberano, in apposita assemblea, convocata dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori, sulle spese e le modalità di gestione del servizio. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.

Il diritto al rimborso delle spese sostenute dal locatore per la fornitura di servizi a carico, per contratto, del conduttore si prescrive nel termine di due anni.

Art. 7.

Nei contratti di locazione e di sublocazione relativi ad immobili urbani adibiti ad uso abitazione, il cui canone non superi l'importo di lire 1.500.000 annui, il rimborso delle spese di registrazione del contratto, sostenute da una delle parti, può essere richiesto all'altra parte soltanto nella misura della metà della somma effettivamente pagata.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — ZAGARI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 22 dicembre 1973, n. **842**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, concernente sanzioni per la inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, concernente sanzioni per la inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi, con la seguente modificazione:

L'ultimo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317, relative alle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI — LAURICELLA — PRETI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **843**.

Abrogazione della disciplina delle vendite a rate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' abrogata la legge 15 settembre 1964, n. 755, concernente la regolamentazione della vendita a rate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — DE MITA — ZAGARI — COLOMBO — GIOLITTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **844**.

Premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure del premio giornaliero per l'incremento del rendimento industriale da corrispondere al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1970, n. 483, quali risultano aggiornate in applicazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sono aumentate in ragione di lire 540 lorde per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1972 e di lire 600 lorde per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1973.

Art. 2.

All'onere di lire 1.813.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **845**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per il porto di Palermo e proroga delle disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per il porto di Palermo, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-*bis*. — « I termini stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande e della documentazione intese ad ottenere i benefici previsti dal predetto articolo, sono stabiliti, rispettivamente al 30 maggio 1974 e 30 ottobre 1974 ».

Art. 2.

Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dalle leggi 7 febbraio 1968, n. 26, e 18 marzo 1968, n. 403, prorogate dalla legge 12 dicembre 1970, n. 979, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — PIERACCINI — GIOLITTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **846**.

Proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, modificato dalla legge di conversione 2 febbraio 1967, n. 7, è prorogato al 31 dicembre 1974.

Fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, secondo comma, 2, 3 e 4 del decreto-legge suddetto. L'esenzione prevista per i contingenti di merci indicate nelle tabelle *A* e *B* allegate al medesimo decreto-legge è applicabile relativamente ai diritti di confine di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed alle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo.

Art. 2.

Le imprese che anteriormente al 31 dicembre 1973 hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, fruiranno, dal 1° gennaio 1974, della esenzione dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del decennio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — LA MALFA — GIOLITTI — DE MITA — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1973, n. **847**.

Modificazioni alla ripartizione di due posti di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 325, con il quale venne, fra l'altro, assegnato alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli un posto di assistente ordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale venne, fra l'altro, assegnato alla cattedra di lingua e letteratura tedesca della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia un posto di assistente ordinario (lettore);

Considerato che i predetti posti sono rimasti inutilizzati in quanto per la copertura di essi non sono intervenuti, nei termini indicati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, nè la nomina di assistenti di ruolo nè la nomina di assistenti incaricati, nè bandi di concorso, cosicchè debbono ritenersi venuti meno i motivi che, a suo tempo, determinarono l'assegnazione dei predetti posti alle cattedre in questione;

Considerate le esigenze prospettate dai diversi atenei;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 325, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di diritto amministrativo della facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario (lettore) assegnato alla cattedra di lingua e letteratura tedesca della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **848.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 6 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, è modificato nel senso che l'insegnamento di « storia della Chiesa » muta la denominazione in quella di « storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane ».

Art. 49, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze politiche, è modificato nel senso che il comma contrassegnato con il n. 5) è abrogato e sostituito dal seguente:

« 5) Istituto di studi internazionali, comprendente i seminari di diritto internazionale e comunitario, economia internazionale, storia e politica internazionale, studi anglo-americani. Alle attività dell'istituto possono partecipare, nei limiti e nei modi stabiliti dal direttore, anche docenti e studiosi italiani e stranieri di dette discipline, pur non appartenenti all'Università di Padova ».

Art. 102 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

Istituto di chirurgia cardiovascolare.

Art. 226, relativo alle tasse e contributi delle scuole di specializzazione e perfezionamento della facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così determinate:

tassa di iscrizione per studenti di corso	L.	11.000
tassa di iscrizione per studenti fuori corso	»	5.000
soprattassa esami	»	400

Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di lettere e filosofia, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi ».

Art. 244, relativo alla scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici, è modificato nel senso che il seguente comma « gli iscritti alla scuola sono tenuti a versare le tasse e soprattasse e contributi secondo le disposizioni vigenti per gli studenti della facoltà di lettere e filosofia », è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così determinate:

tassa di iscrizione per studenti di corso	L.	11.000
tassa di iscrizione per studenti fuori corso	»	5.000
soprattassa esami	»	400

Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di lettere e filosofia, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi ».

Gli articoli da 245 a 255, relativi alla scuola di perfezionamento nelle discipline pedagogiche e psicologiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in « discipline pedagogiche » e in « psicologia », con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO XVI

FACOLTA' DI MAGISTERO

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 245. — Alla facoltà di magistero sono annesse le seguenti scuole di perfezionamento e specializzazione:

1) Scuola di perfezionamento e specializzazione nelle discipline pedagogiche;

2) Scuola di perfezionamento e specializzazione in psicologia.

Scuola di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline pedagogiche

Art. 246. — La scuola di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline pedagogiche ha lo scopo di promuovere gli studi nelle discipline pedagogiche e di creare degli specialisti tecnici operatori nella materia.

Art. 247. — La scuola ha la durata di due anni.

Art. 248. — La scuola è retta da un direttore coadiuvato da un consiglio.

Il direttore della scuola è nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà di magistero.

Il consiglio della scuola è composto dai professori che vi tengono insegnamenti.

Art. 249. — Il rettore, su proposta del consiglio della scuola, determina, di anno in anno, quali corsi debbono funzionare.

Art. 250. — Alla scuola di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline pedagogiche, possono iscriversi i laureati nelle facoltà di lettere e filosofia, magistero e lingue.

Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato ad un massimo di dodici all'anno. Le materie costitutive per conseguire il diploma della scuola sono:

Pedagogia;
Storia delle istituzioni scolastiche;
Metodologia e didattica generale;
Didattica dei mezzi audiovisivi;
Pedagogia sperimentale.

Il *curriculum* degli studi di ogni singolo candidato sarà fissato dal consiglio della scuola a completamento del corso di studi precedentemente seguito, e comprenderà, oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte tra le seguenti:

Psicopedagogia;
Storia della pedagogia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia;
Tirocinio didattico (con esercitazioni);
Pedagogia comparata;
Pedagogia familiare;
Pedagogia degli adulti;
Pedagogia del tempo libero;
Storia e critica della letteratura per l'infanzia;
Legislazione scolastica comparata;
Didattica particolare;
Educazione sanitaria;
Educazione fisica;
Storia della filosofia;
Estetica;
Orientamenti scolastici e professionali;
Tecnica ed organizzazione di centri di lettura e di centri culturali;
Tecniche della valutazione scolastica e docimologia.

Altri insegnamenti e corsi di conferenze a carattere interpretativo potranno essere istituiti di anno in anno per deliberazione del consiglio direttivo.

I candidati che avranno superato gli esami prescritti (in numero non inferiore a otto) saranno ammessi a discutere una tesi di perfezionamento consistente in un contributo originale di argomento attinente ai seguenti settori:

1) Pedagogia generale;
2) Padagogia sperimentale;
3) Pedagogia speciale;
4) Educazione familiare e sessuale;
5) Istituzioni scolastiche e comunità educativa;
6) Attività giovanili;
7) Comunicazioni di massa.

Art. 251. — Le domande di iscrizione alla scuola di perfezionamento e di specializzazione saranno vagliate dal consiglio della scuola, il quale predisporrà eventuali prove di accertamento e deciderà dell'accettazione dei candidati.

Art. 252. — Le commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal direttore della scuola. Le commissioni giudicatrici degli esami di diploma di perfezionamento e specializzazione sono nominate dal rettore e composte di sette membri tra cui il direttore della scuola che le presiede.

Art. 253. — Il consiglio di amministrazione, su proposta della direzione della scuola, stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse e soprattasse annuali che gli iscritti sono tenuti a versare sono le seguenti:

tassa di immatricolazione . . .	L.	5.000
tassa iscrizione studenti di corso . .	»	18.000
soprattassa esami	»	7.000
tassa di diploma	»	6.000

Art. 254. — Il funzionamento della scuola è a carico del bilancio della facoltà di magistero.

Scuola di perfezionamento e di specializzazione in psicologia

Art. 255. — La scuola di perfezionamento e di specializzazione in psicologia ha lo scopo di promuovere gli studi nelle discipline psicologiche e di creare degli specialisti nelle applicazioni industriali e sociali della psicologia.

Art. 256. — La scuola comprende:

a) un ramo di perfezionamento in psicologia, destinato ad accogliere persone che vogliono approfondire la loro preparazione psicologica e orientarsi verso la attività di ricerca;

b) un ramo di specializzazione in psicologia, che prepara persone che intendono svolgere professionalmente la loro attività nel campo della psicologia applicata.

Art. 257. — La scuola ha la durata di due anni.

Art. 258. — La scuola è retta da un direttore coadiuvato da un consiglio.

Il direttore della scuola è nominato dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di magistero.

Il consiglio della scuola è composto dei professori universitari di ruolo che vi tengono insegnamenti.

Art. 259. — Titolo di ammissione al ramo di perfezionamento in psicologia è una delle lauree conferite dalla facoltà di magistero, lettere e filosofia, sociologia, giurisprudenza, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina.

Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato ad un massimo di sei per anno.

Le materie costitutive per conseguire il diploma in perfezionamento in psicologia sono:

Metodologia delle scienze del comportamento;

Psicologia;

Psicologia dell'età evolutiva.

Il *curriculum* degli studi di ogni singolo candidato sarà fissato dal consiglio della scuola a completamento del corso di studi precedentemente seguito, e comprenderà, oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti:

Anatomia;
Antropologia;
Antropologia criminale;
Biologia generale;
Epistemologia;
Filosofia;
Filosofia della scienza;
Filosofia del linguaggio;
Fisiologia;
Genetica;
Glottologia;
Istituzioni matematiche;
Pedagogia;
Psicologia applicata;
Psicologia comparata;
Psicologia dinamica;
Psicologia industriale;
Psicologia pedagogica;
Psicologia sociale;
Psicometria;
Psicopatologia;
Psicopedagogia;
Sociologia;
Statistica;
Storia della psicologia;
Storia della scienza;
Tecnica dei metodi proiettivi;
Tecnica dei tests.

I candidati che avranno superato gli esami prescritti dal consiglio direttivo (complessivamente non meno di sei) e ottemperato all'obbligo dell'internato di due anni nell'istituto di psicologia sperimentale, saranno ammessi a discutere la tesi di perfezionamento, consistente in un contributo originale di argomento psicologico.

Art. 260. — Titolo di ammissione al ramo di specializzazione in psicologia è una delle lauree conferite dalla facoltà di magistero, lettere e filosofia, sociologia, giurisprudenza, scienze politiche, statistica, medicina, scienze matematiche, fisiche e naturali, ingegneria, agraria.

Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato al massimo di venti per anno.

Le materie costitutive per ottenere il diploma di specializzazione in psicologia sono:

Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Psicologia dinamica;
Psicologia industriale;
Psicometria;
Tecnica dei metodi proiettivi;
Tecnica dei tests;
Tecnica delle interviste e dell'orientamento professionale.

Il *curriculum* degli studi sarà fissato dal consiglio della scuola per ogni singolo candidato e comprenderà oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti:

Analisi motivazionale;
Antropologia,
Diagnostica psicologica;
Istituzioni matematiche;
Psicologia applicata;
Psicologia medica;
Psicologia pedagogica;
Psicologia sociale;
Psicopatologia;
Psicopedagogia;
Sociologia;
Statistica.

E' obbligatorio un internato di almeno due mesi in un centro di orientamento professionale o in un centro di psicologia applicata giudicato idoneo dal consiglio direttivo.

Possono essere iscritti direttamente al secondo anno i candidati che dopo la laurea abbiano acquistato particolare competenza nelle applicazioni della psicologia.

I candidati che avranno ottemperato all'obbligo della frequenza e dell'internato e superato gli esami prescritti dal consiglio direttivo (complessivamente non meno di dodici) saranno ammessi a discutere una tesi di specializzazione consistente in un contributo originale in una delle materie del ramo di specializzazione.

Art. 261. — Le domande di iscrizione alla scuola di perfezionamento e specializzazione saranno vagliate dal consiglio della scuola, il quale predisporrà eventuali prove di accertamento e deciderà dell'accettazione dei candidati.

Art. 262. — Le commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal direttore della scuola. Le commissioni giudicatrici degli esami di diploma di perfezionamento e di specializzazione sono nominate dal rettore e composte di sette membri tra cui il direttore della scuola che le presiede.

Art. 263. — Il consiglio di amministrazione, su proposta della direzione della scuola, stabilisce di anno in anno l'ammonare dei contributi.

Le tasse e soprattasse annuali che gli iscritti sono tenuti a versare sono le seguenti:

tassa di immatricolazione . . .	L.	5.000
tassa di iscrizione studenti in corso .	»	18.000
soprattassa esami	»	7.000
tassa di diploma	»	6.000

Art. 264. — Il funzionamento della scuola è a carico del bilancio della facoltà di magistero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 18. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1973, n. **849**.

Determinazione delle date di inizio e di cessazione dell'ora legale per l'anno 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e la aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Dalle ore zero del 26 maggio 1974 alle ore una del 29 settembre 1974, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1973

LEONE

RUMOR — PRETI — DE MITA — MALFATTI — BERTOLDI — SIGNORELLO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 46. — BALSAMO

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1973.

Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973 con il quale sono state iscritte, nei predetti registri, le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni e integrazioni;

Atteso che i responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà di sementi hanno disatteso la norma di cui all'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, che sancisce l'obbligo, pena la cancellazione dal registro, del versamento della tassa annuale di concessione governativa di L. 20.000 per ciascuna delle varietà iscritte di propria costituzione;

Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la cancellazione dai registri delle varietà è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero della agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1305 del 26 ottobre 1973, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 3 ottobre 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per la agricoltura e per le foreste la cancellazione di una varietà di frumento, tre varietà di avena, tre varietà di riso e una varietà di patata;

Visto il verbale della predetta adunanza del 3 ottobre 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono cancellate, dai registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di specie agrarie:

Frumento tenero: S. Marino.

Avena: Audax, Civena, Zandster.

Riso: Ferraro, Gigante Vercelli, Rinaldo Bersani.

Patate: Pionier.

Roma, addì 5 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(13917)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1973.

Approvazione dei modelli di conto corrente postale per il versamento delle imposte sul reddito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 102, secondo comma, del regolamento generale dei servizi postali approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati gli allegati modelli per il versamento in conto corrente postale delle imposte sul reddito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1973

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Mod 1

MODELLO DI CONTO CORRENTE POSTALE - DISTINTA DI: VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

(con fascia colore giallo)

Servizio dei Conti Correnti Postali
Certificato di allibramento

Versamento di L. .... (in cifre)

Cognome (o ragione sociale) ....

Nome ....

Luogo e data di nascita (o data di costituzione) ....

residente in ....

via ....

sul c/c N. ....

intestato a: Esattoria II.DD di .... (vers dir.)

Addì (1) .... 19 ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N. .... del bollettario ch. 9

Bollo e data

Mod. F Imposte N. 1

È OBBLIGATORIO INDICARE A TERGO LA CAUSALE DEL VERSAMENTO

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Bollettino per un versamento di L .... (in cifre)

Lire .... (in lettere)

Cognome (o ragione sociale) ....

Nome ....

residente in ....

via ....

sul c/c N. .... *intestato a:* Esattoria II.DD

di .... (vers dir.)

Addì (1) .... 19 ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L. ....

Mod. ch. 8-quater (Edis. 1974)

Cartellino

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

(1) La data dev'essere quella del giorno in cui si effettua il versamento.

DA CONSEGNARSI AL VERSANTE

Servizio dei Conti Correnti Postali
Ricevuta *di un versamento*

di L (*) .... (in cifre)

Lire (*) .... (in lettere)

Cognome (o ragione sociale) ....

Nome ....

residente in ....

via ....

sul c/c N .... *intestato a* Esattoria

II.DD di .... (vers dir.)

Addì (1) .... 19 ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L. ....

numerato

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

(*) Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo.

Mod. F Imposte N. 1

Servizio dei Conti Correnti Postali
Attestazione *di un versamento*

di L. (*) .... (in cifre)

Lire (*) .... (in lettere)

Cognome (o ragione sociale) ....

Nome ....

residente in ....

via ....

sul c/c N .... *intestato a* Esattoria

II.DD di .... (vers dir.)

Addì (1) .... 19 ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N. .... del bollettario ch. 9

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

---

1 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

CAUSALE obbligatoria del versamento:

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

Cod. 1001 - L.	....
» 1002 - »	....
» 1003 - »	....
» 1004 - »	....
» 1005 - »	....
» 1006 - »	....
» 1007 - »	....
» 1008 - »	....
» 1009 - »	....
» 1010 - »	....
TOTALE L.	....
5% INTERESSI L.	.... **
TOTALE FINALE L.	....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

A V V E R T E N Z E

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma *pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.* (Art. 105 Reg. Esec. Codice P. T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante *le ultime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione)* debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto *diritto fisso, oltre le normali tasse.*

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1001 — Ritenute su *retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità* aggiuntive e relativo conguaglio.

» 1002 — Ritenute su emolumenti *arretrati* e su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.

» 1003 — Ritenute su emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali.

» 1004 — Ritenute su indennità e compensi corrisposti da terzi e prestatori di lavoro dipendente.

» 1005 — Ritenute su indennità, gettoni di presenza o altri compensi corrisposti da regioni, province e comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni.

» 1006 — Ritenute su altri assegni periodici (lett. f art. 47 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).

» 1007 — Ritenute su indennità cariche elettive.

» 1008 — Ritenute su pensioni, vitalizi ed indennità dovuti per cessazione cariche elettive.

» 1009 — Ritenute su compensi corrisposti a soci cooperative.

» 1010 — Ritenute su rendite vitalizie.

1 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

Cod. 1001 - L.	....
» 1002 - »	....
» 1003 - »	....
» 1004 - »	....
» 1005 - »	....
» 1006 - »	....
» 1007 - »	....
» 1008 - »	....
» 1009 - »	....
» 1010 - »	....
TOTALE L.	....
5% INTERESSI L.	.... **
TOTALE FINALE L.	....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

A V V E R T E N Z E

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — *Chi non esegue* entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50%

1 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

Cod. 1001 L.	....
» 1002 - »	....
» 1003 - »	....
» 1004 - »	....
» 1005 - »	....
» 1006 - »	....
» 1007 - »	....
» 1008 »	....
» 1009 »	....
» 1010 »	....
TOTALE L.	....
5% INTERESSI L.	.... **
TOTALE FINALE L.	....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

segue avvertenze

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni *successivi a quello di scadenza.*

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

Mod. 2

MODELLO DI CONTO CORRENTE POSTALE - DISTINTA DI: VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
(con fascia colore celeste)

È OBBLIGATORIO INDICARE A TERGO LA CAUSALE DEL VERSAMENTO

Servizio dei Conti Correnti Postali
Certificato di allibramento

Versamento di L ...... (in cifre)
Cognome (o ragione sociale) ......
Nome ......
Luogo e data di nascita (o data di costituzione) ......
attività ......
residente in ......
via ......
sul c/c N. ......
intestato a: Esattoria II.DD. di ......
...... (vers. dir.)
Addì (1) ...... 19......

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N. ......
del bollettario ch. 9

Bollo e data

Mod. F Imposte N. 2

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Bollettino per un versamento di L ...... (in cifre)
Lire ...... (in lettere)
Cognome (o ragione sociale)
Nome ......
residente in ......
via ......
sul c/c N. ...... *intestato a:* Esattoria II.DD.
di ...... (vers dir.)
Addì (1) 19

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L. ......

Mod. ch. 8-quater (Ediz. 1974)

Cartellino

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

(1) La data dev'essere quella del giorno in cui si effettua il versamento.

DA CONSEGNARSI

Servizio dei Conti Correnti Postali
Ricevuta *di un versamento*

di L. (*) ...... (in cifre)
Lire (*) ...... (in lettere)
Cognome (o ragione sociale)
Nome ......
residente in ......
via ......
sul c/c N. *intestato a* Esattoria
II.DD. di (vers dir.)
Addì (1) 19

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L. ......

numerato

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

(*) Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti

Mod. F Imposte N. 2

AL VERSANTE

Servizio dei Conti Correnti Postali
Attestazione *di un versamento*

di L. (*) ...... (in cifre)
Lire (*) ...... (in lettere)
Cognome (o ragione sociale)
Nome
residente in
via
sul c/c N *intestato a* Esattoria
II.DD di (vers. dir.)
Addì (1) 19

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N ......
del bollettario ch. 9
L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo.

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

---

2 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

CAUSALE obbligatoria del versamento:
BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente ...... *

Cod. 1025 - L.	......
» 1026 - »	......
» 1027 - »	......
» 1028 - »	......
» 1029 - »	......
» 1030 - »	......
» 1031 - »	......
TOTALE L.	......
5% INTERESSI L.	...... **
TOTALE FINALE L.	......

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno)

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o nero-bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art 106 Reg. Esec. Codice P T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le ultime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1025 — Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito a medio e lungo termine
» 1026 — Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da enti autonomi gestione partecipazioni statali e da società ed enti finanziari
» 1027 — Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da altri soggetti
» 1028 — Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito
» 1029 — Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
» 1030 — Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi.
» 1031 — Ritenute sui redditi di capitale di cui al codice 1030 e sugli interessi non costituenti redditi di capitale, corrisposti a soggetti non residenti.

2 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente ...... *

Cod 1025 L.	......
» 1026 - »	......
» 1027 - »	......
» 1028 - »	......
» 1029 - »	......
» 1030 - »	......
» 1031 - »	......
TOTALE L.	......
5% INTERESSI L.	...... **
TOTALE FINALE L.	......

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento

Periodo d'imposta (mese e anno)

AVVERTENZE

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50%

2 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente ...... *

Cod 1025 L	......
» 1026 »	......
» 1027 »	......
» 1028 »	......
» 1029 »	......
» 1030 »	......
» 1031 »	......
TOTALE L.	......
5% INTERESSI L.	...... **
TOTALE FINALE L.	......

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento

Periodo d'imposta (mese e anno)

, *segue avvertenze*

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza

Versamento ad esattoria incompetente - Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate

MOD 3

MODELLO DI CONTO CORRENTE POSTALE - DISTINTA DI: VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA'

(con fascia colore marrone)

Servizio dei Conti Correnti Postali
Certificato di allibramento

Versamento di L .... (in cifre)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
Luogo e data di nascita (o data di costituzione) ....
residente in ....
via ....
sul c/c N. ....
intestato a Esattoria II.DD. di .... (vers. dir.)
Addì (1) .... 19....
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
N. .... del bollettario ch. 9
Bollo e data

Mod. F Imposte N 3

* OBBLIGATORIO INDICARE A TERGO LA CAUSALE DEL VERSAMENTO

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Bollettino per un versamento di L .... (in cifre)
Lire .... (in lettere)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
residente in ....
via ....
sul c/c N. .... intestato a Esattoria II DD.
di .... (vers dir)
Addì (1) 19
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
Tassa di L. ....
Mod. ch. 8-quater (Ediz. 1974)
Cartellino
L'Ufficiale di Posta
Bollo e data

(1) La data dev'essere quella del giorno in cui si effettua il versamento.

DA CONSEGNARSI

Servizio dei Conti Correnti Postali
Ricevuta *di un versamento*

di L. (*) .... (in cifre)
Lire (*) .... (in lettere)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
residente in ....
via ....
sul c/c N. .... intestato a Esattoria
II.DD. di .... (vers. dir.)
Addì (1) 19
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
Tassa di L. ....
numerato
L'Ufficiale di Posta
Bollo e data

(*) Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti

AL VERSANTE

Mod F Imposte N 4

Servizio dei Conti Correnti Postali
Attestazione *di un versamento*

di L. (*) .... (in cifre)
Lire (*) .... (in lettere)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
residente in ....
via ....
sul c/c N .... intestato a Esattoria
II.DD. di .... (vers. dir.)
Addì (1) .... 19 ....
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
N. .... del bollettario ch. 9
L'Ufficiale di Posta
Bollo e data

disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo.

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

---

3 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ

CAUSALE obbligatoria del versamento:
BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

Cod. 1035 - L. ....
» 1036 - » ....
TOTALE L. ....
5% INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

A V V E R T E N Z E

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o nerobluastro il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P. T.)

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le ultime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1035 — Ritenute sugli utili distribuiti da società.

» 1036 — Ritenute sugli utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti di ogni tipo che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa nè l'oggetto principale.

3 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

Cod. 1035 - L. ....
» 1036 » ....
TOTALE L. ....
5% INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno)

A V V E R T E N Z E

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50%

3 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

Cod. 1035 - L. ....
» 1036 » ....
TOTALE L. ....
5% INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno)

segue avvertenze

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattorie incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate

MOD 4

MODELLO DI CONTO CORRENTE POSTALE - DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE

(con fascia colore rosa)

Mod. F Imposte N. 4

Servizio dei Conti Correnti Postali
Certificato di allibramento

Versamento di L. .... (in cifre)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
Luogo e data di nascita (o data di costituzione) ....
attività ....
residente in ....
via ....
sul c/c N. ....
intestato a Esattoria II.DD. di ....
.... (vers. dir.)
Addì (1) .... 19....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N. .... del bollettario ch. 9

Bollo e data

Mod. F Imposte N. 4

★ OBBLIGATORIO INDICARE A TERGO LA CAUSALE DEL VERSAMENTO

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Bollettino per un versamento di L .... (in cifre)
Lire .... (in lettere)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
residente in ....
via ....
sul c/c N. .... *intestato a:* Esattoria II DD.
di .... (vers dir.)
Addì (1) .... 19 ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L. ....

Mod. ch. 8-quater (Ediz. 1974)

Cartellino

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

(1) La data dev'essere quella del giorno in cui si effettua il versamento.

DA CONSEGNARSI

Servizio dei Conti Correnti Postali
Ricevuta *di un versamento*

di L. (*) .... (in cifre)
Lire (*) .... (in lettere)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
residente in ....
via ....
sul c/c N. .... *intestato a* Esattoria
II.DD. di .... (vers. dir.)
Addì (1) 19

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L. ....

numerato

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

(*) Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti

AL VERSANTE

Servizio dei Conti Correnti Postali
Attestazione *di un versamento*

di L. (*) .... (in cifre)
Lire (*) .... (in lettere)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
residente in ....
via ....
sul c/c N. .... *intestato a* Esattoria
II.DD. di .... (vers dir.)
Addì (1) 19

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N. ....
del bollettario ch. 9
L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo.

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

---

[4] DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE

CAUSALE obbligatoria del versamento:
BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

Cod. 1040 - L. ....
» 1041 - » ....
» 1042 - » ....
» 1043 - » ....
» 1044 - » ....
» 1045 - » ....
» 1046 - » ....
» 1047 - » ....
» 1048 - » ....

TOTALE L. ....
5% INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 106 Reg. Esec. Codice P. T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le ultime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1040 — Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.

» 1041 — Ritenute sui redditi derivanti da utilizzazioni marchi ed opere dell'ingegno; collaborazione coordinata e continuativa; partecipazione ad associazioni su partecipazione.

» 1042 — Ritenute su indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione o di partecipazione di cui al cod. 1041.

» 1043 — Ritenute su compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero.

» 1044 — Ritenute sui compensi per perdita di avviamento commerciale (legge 27 gennaio 1963, n. 19).

» 1045 — Ritenute sui contributi corrisposti ad imprese, da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici.

» 1046 — Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza.

» 1047 — Ritenute sui premi per giuochi di abilità in spettacoli radio-televisivi e di altre manifestazioni.

» 1048 — Ritenute su altre vincite e premi.

---

[4] DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

Cod. 1040 - L. ....
» 1041 - » ....
» 1042 - » ....
» 1043 - » ....
» 1044 - » ....
» 1045 - » ....
» 1046 - » ....
» 1047 - » ....
» 1048 - » ....

TOTALE L. ....
5% INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

AVVERTENZE

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50%

---

[4] DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

Cod. 1040 - L. ....
» 1041 - » ....
» 1042 - » ....
» 1043 - » ....
» 1044 - » ....
» 1045 - » ....
» 1046 - » ....
» 1047 - » ....
» 1048 - » ....

TOTALE L. ....
5% INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno)

segue avvertenze

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

(13898)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di propellenti solidi e composti per missili operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1973 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di propellenti solidi e composti per missili operanti in provincia di Roma, con effetto dal 25 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di propellenti solidi e composti per missili operanti in provincia di Roma, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13915)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di propellenti solidi e composti per missili operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1973, di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di propellenti solidi e composti per missili operanti in provincia di Roma, con effetto dal 25 settembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 26 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di propellenti solidi e composti per missili operanti in provincia di Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13916)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1973.

Nuove tariffe per l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1971, 3 agosto 1971 e 2 ottobre 1971, con i quali sono state approvate le tariffe dei premi da valere per l'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore e norme tariffarie transitorie;

Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1972 e 5 giugno 1973 con i quali sono state prorogate le predette norme transitorie fino al 31 dicembre 1973 nonchè i decreti ministeriali successivi al 9 giugno 1971 con i quali sono state approvate modifiche alle suddette tariffe;

Considerato che con il 31 dicembre 1973 viene a cessare il regime tariffario transitorio previsto dai decreti ministeriali 31 maggio 1972 e 5 giugno 1973;

Considerato che l'applicazione del predetto regime transitorio con le conseguenti riduzioni dei premi di tariffa relativamente ai settori tariffari I, II e IV ha consentito alle imprese di realizzare nella gestione dei rischi coperti in regime di assicurazione obbligatoria nell'esercizio 1972 un sostanziale equilibrio tecnico tra ricavi e costi;

Considerato che nel periodo successivo al 31 dicembre 1972 si è verificato un aumento degli oneri relativi ai sinistri, così come già confermato da apposite analisi anche se parziali elaborate dal conto consortile;

Ritenuto tuttavia che le restrizioni alla circolazione e le limitazioni della velocità oraria adottate con i recenti provvedimenti governativi incidono, nel senso di ridurre la frequenza e la gravità dei sinistri, con influenze favorevoli sulla gestione del ramo e tali da compensare gli aumenti succitati e consentire un margine positivo;

Considerato che peraltro le influenze favorevoli di cui sopra non si verificano nella stessa misura per la gestione dei rischi relativi ai veicoli del settore IV

(autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati, motocarri e motofurgoni per trasporto cose proprie e per conto terzi);

Visto il telegramma del 29 novembre 1973, n. 5652, con il quale, in conformità all'art. 11, quinto comma, della legge n. 990 le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile autoveicoli sono state invitate a modificare entro il 29 dicembre 1973, sulla base delle considerazioni che precedono le tariffe approvate con decreto ministeriale 9 giugno 1971 apportando alle stesse una riduzione non inferiore al 12 per cento;

Constatato che nel termine fissato nel telegramma succitato, tutte le imprese ad eccezione delle società Unipol e Lloyd Adriatico si sono astenute dal presentare controproposte;

Ritenuto che le tariffe proposte dalla società Unipol non sono totalmente accoglibili in quanto per una parte non sono sorrette da valide o provate considerazioni tecniche e non tengono conto di tutti gli elementi sopra considerati, per il resto si basano su elementi di fatto che non sono ancora sicuramente controllabili;

Ritenuto altresì che le tariffe proposte dalla società Lloyd Adriatico per il periodo successivo alla cessazione delle restrizioni alla circolazione non possono essere prese in esame, dovendosi, nello stabilire le tariffe, tener conto degli elementi presenti nel momento in cui vengono stabilite e che le tariffe proposte dallo stesso Lloyd Adriatico con effetto immediato non sono accoglibili perché formulate con il criterio della indicizzazione, non conforme al sistema di revisione delle tariffe adottato nell'art. 11 della legge n. 990 del 1969;

Ritenuto pertanto che per le società Unipol e Lloyd Adriatico debbono valere le stesse tariffe determinate per le altre compagnie, tenute ferme tuttavia per il Lloyd Adriatico la particolare struttura tariffaria per i contratti stipulati con clausola di franchigia e la conseguente differenza percentuale della riduzione sulla tariffa base rispetto alla riduzione praticata per tale tipo di contratti da altre imprese;

Ritenuto che sulla richiesta presentata dalla stessa società Unipol per il pagamento dilazionato del premio annuo per i lavoratori dipendenti, mediante trattenuta mensile, è opportuno decidere con successivo provvedimento dopo esaurita l'istruttoria sulla convenienza e sulla possibilità di accogliere la richiesta suddetta;

Ritenuto che, in conseguenza, occorre stabilire con la procedura prevista dall'art. 11, quinto comma, della legge n. 990, le nuove tariffe da valere dal primo gennaio 1974 e che appare opportuno limitare l'applicabilità di tali tariffe al solo anno 1974 in attesa di poter verificare l'effettiva incidenza degli anzidetti fattori di base della tariffa;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 e fino al 31 dicembre dello stesso anno ai contratti di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli — esclusi quelli stipulati con la clausola di « sconto anticipato con integrazione del premio in caso di sinistro » o con clausola di « franchigia » — relativi ai veicoli a motore compresi nei settori tariffari I (autovetture in servizio privato, esclusi il noleggio e la locazione; autovetture da noleggio) e II (autotassametri) si applicano le tariffe approvate con decreto ministeriale 9 giugno 1971 e successivi decreti ministeriali 3 gennaio 1972, 27 maggio 1972, 23 settembre 1972 e 27 febbraio 1973, quali risultano a seguito della intervenuta cessazione del regime tariffario transitorio di cui allo stesso decreto ministeriale 9 giugno 1971 e successive proroghe disposte con decreti ministeriali 31 maggio 1972 e 5 giugno 1973, ridotte del:

12%, per la tariffa base 100;

16,19%, per la tariffa con « bonus posticipato », base 105.

Art. 2.

Per lo stesso periodo di cui al precedente articolo le tariffe da applicare per i contratti di assicurazione con clausola di « sconto anticipato con integrazione del premio in caso di sinistro » e per quelli con clausola di « franchigia » relativi a veicoli a motore del settore I (autovetture in servizio privato, esclusi il noleggio e la locazione) sono così stabilite:

a) assicurazioni con clausola di « sconto anticipato con integrazione del premio in caso di sinistro »: riduzione del 25% sui premi della tariffa base 100 e reintegro del 30%;

b) assicurazioni con clausola di « franchigia »: riduzione del 31% sui premi della tariffa base 100, limitatamente a massimali di garanzia pari a L. 100/30/10 milioni compresi i trasportati, per franchigia fissa ed assoluta di L. 30.000.

Il premio di tariffa della franchigia fissa a forma scalare già applicato dalla società Lloyd Adriatico a tutto il 31 dicembre 1973 viene fissato per l'anno 1974 nella misura pari alla corrispondente tariffa base ridotta del 33 per cento.

Art. 3.

Le imprese di assicurazione sono autorizzate per l'anno 1974 a stipulare nuovi contratti o a rinnovare i contratti in corso applicando le stesse tariffe in vigore al 31 dicembre 1973.

La somma pagata in più dall'assicurato nell'anno 1974, anche per rinnovazioni di contratti aventi durata inferiore all'anno, sarà calcolata in suo favore all'atto della prima rinnovazione del contratto nel 1975 mediante detrazione dal premio dovuto all'atto del rinnovo.

Art. 4.

Per i veicoli a motore del settore III (autobus in servizio di linea-extraurbano, da turismo e da noleggio), del settore IV (autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati, motocarri e motofurgoni per trasporto di cose proprie e per conto terzi), del settore V (ciclomotori, motocicli e motocarrozzette ad uso privato) e del settore VI (rischi speciali) e per i natanti restano ferme le tariffe in vigore al 31 dicembre 1973.

Art. 5.

Per i contratti a tariffa con clausola di « bonus posticipato » o con clausola di « sconto anticipato con integrazione del premio in caso di sinistro » sono ripristinate le relative condizioni particolari di polizza approvate con decreto ministeriale 9 giugno 1971.

La clausola di bonus posticipato continua tuttavia a rimanere senza effetto per tutti i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 1974.

Art. 6.

Le imprese assicuratrici dovranno presentare, per l'approvazione, nuove tariffe entro il 31 ottobre 1974.

Art. 7.

Il presente decreto si applica a tutte le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1973

Il Ministro: DE MITA

(13970)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1973.

Criteri di applicazione delle maggiorazioni previste dal decreto ministeriale 18 giugno 1973 sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa accese, presso la Banca d'Italia, a partire dalla data del 31 dicembre 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 18 giugno 1973;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 15 settembre 1973;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Ferma restando la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa (8, 15 e 22 giorni) presso la Banca d'Italia, le maggiorazioni previste dal decreto ministeriale 18 giugno 1973 verranno applicate, per le operazioni di quest'ultimo tipo accese a partire dalla data del 31 dicembre 1973, secondo i criteri appresso indicati:

ove un azienda di credito ricorra ad un'operazione di anticipazione a scadenza fissa prima che siano trascorsi 90 giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del tre per cento, in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del due per cento e dell'uno per cento qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a 90 e 120 giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sara superiore ai 150 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(14002)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1973:

Adami Francesco, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma.

Pocaterra Mario, notaio residente nel comune di Velletri, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Gargiullo Franco Maria, notaio residente nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Attaguile Gioacchino, notaio residente nel comune di Valmontone, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Jandelli Paolo, notaio residente nel comune di San Benedetto del Tronto, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma.

Monaco Lorenzo, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Roma.

Massimi Otello, notaio residente nel comune di Amatrice, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma.

(13805)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'ente morale « La San Vincenzo » con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1973, registro n. 34 Interno, foglio n. 47, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato del quinto dei titoli, in deposito presso la Banca commerciale italiana, del valore di L. 15.391.903 disposto in suo favore dal defunto sig. Federico Accoroni Canta.

(13756)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1973, registro n. 11 Trasporti, foglio n. 250, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 27 febbraio 1968 prodotto dalla sig.ra Gimigliano Laura ved. Ciacci, avverso la deliberazione consiliare del comune di Belcastro (Catanzaro) n. 10 del 12 gennaio 1968, concernente revoca della licenza della ricorrente all'esercizio del trasporto di persone mediante autovettura da noleggiare con conducente.

(13750)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1973, registro n. 11, foglio n. 195, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Poli Tullio, dipendente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la mancata ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di direttore capo, effettuato dal consiglio di amministrazione del predetto Ministero nella seduta del 22 dicembre 1971.

(13696)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sacramora ».

Con decreto n. 1417 del 25 ottobre 1973 la S.p.a. Fonte Sacramora, con sede in Viserba di Rimini, provincia di Forlì, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sacramora », di cui al decreto ministeriale n. 1148 del 2 aprile 1971, anche in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di lt. 1,5 (un litro e mezzo).

Le etichette che contrassegneranno detti recipienti saranno simili per formato, dimensioni, disegni, colore e diciture a quelle autorizzate con il decreto ministeriale n. 1148 del 2 aprile 1971.

La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona e/o con tappi a vite, con anello di sicurezza, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto ministeriale n. 1148.

(13794)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4241 Mod. 25/A D.P. — Data: 22 luglio 1967. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ric. Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Giulio Recanati, nato a Roma il 31 maggio 1907. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 250.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 dicembre 1973

(13674)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 27 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	606,90	606,90	606,70	606,90	606 —	606,90	606,75	606,90	606,90	606,90
Dollaro canadese	608,10	608,10	607 —	608,10	606 —	608,15	608 —	608,10	608,10	608,10
Franco svizzero	188,30	188,30	189,50	188,30	188,75	188,25	188,40	188,30	188,30	188,30
Corona danese	96,88	96,88	97,75	96,88	96,75	96,90	96,85	96,88	96,88	96,80
Corona norvegese	106,20	106,20	106,90	106,20	106,25	106,20	106,20	106,20	106,20	106,20
Corona svedese	133 —	133 —	133,60	133 —	132,75	133,05	133,30	133 —	133 —	133 —
Fiorino olandese	214,67	214,67	215,70	214,67	215 —	214,65	214,75	214,67	214,67	214,67
Franco belga	14,728	14,728	14,85	14,728	14,75	14,75	14,75	14,728	14,72	14,72
Franco francese	128,89	128,89	129,60	128,89	129,25	128,90	129,75	128,89	128,89	128,89
Lira sterlina	1402,20	1402,20	1402 —	1402,20	1401 —	1402,30	1402 —	1402,20	1402,20	1402,20
Marco germanico	226,01	226,01	226,50	226,01	226 —	226,05	226,20	226,01	226,01	226 —
Scellino austriaco	30,745	30,745	30,90	30,745	30,90	30,74	31,30	30,745	30,74	30,74
Escudo portoghese	23,92	23,92	23,85	23,92	23,95	23,90	24,50	23,92	23,92	23,92
Peseta spagnola	10,70	10,70	10,70	10,70	10,68	10,70	10,75	10,70	10,70	10,70
Yen giapponese	2,167	2,167	2,19	2,167	2,16	2,16	2,17	2,167	2,16	2,16

Media dei titoli del 27 dicembre 1973

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,75
» 5 % (Ricostruzione)	98,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,75
» 5 % (Città di Trieste)	97,59
» 5 % (Beni esteri)	95,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,25
» 5,50 % » » 1968-83	93,75
» 5,50 % » » 1969-84	95 —
» 6 % » » 1970-85	95,25
» 6 % » » 1971-86	99,50
» 6 % » » 1972-87	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,30
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,25
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	606,825
Dollaro canadese	608,05
Franco svizzero	188,35
Corona danese	96,865
Corona norvegese	106,20
Corona svedese	133,15
Fiorino olandese	214,71
Franco belga	14,739
Franco francese	129,32
Lira sterlina	1402,10
Marco germanico	226,105
Scellino austriaco	31,022
Escudo portoghese	23,71
Peseta spagnola	10,725
Yen giapponese	2,168

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco degli idonei alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 10 dell'anzidetto testo unico che fissa i requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27, del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1971, n. 406456, col quale sono stati indetti gli esami per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Visti e riconosciuti regolari gli atti espletati dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale 23 novembre 1971, n. 413267;

Considerato che il candidato Caramazza Roberto ha omesso di produrre la documentazione richiesta dall'art. 9 del bando di esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette negli esami indetti con decreto ministeriale 13 agosto 1971, n. 406456;

Cognome e nome	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Airaghi Luigi	7,450	6,200	13,650
2. Airenti Marco	7,750	8,000	15,750
3. Allegretti Camillo	7,100	8,000	15,100
4. Alvisini Cesare	7,000	7,200	14,200
5. Ambrosioni Lucio	7,300	6,200	13,500
6. Amore Antonio	7,000	7,200	14,200
7. Andronico Gaetano	7,000	6,500	13,500
8. Andronico Leonardo	7,650	6,150	13,800
9. Andronico Torchia Silvana	7,000	6,500	13,500
10. Anfossi Armando	7,550	8,350	15,900
11. Antonucci Nicola	7,000	6,000	13,000
12. Attenni Maurizio	7,000	7,000	14,000
13. Auletta Luigi Natale	7,550	8,000	15,550
14. Ausiello Roberto	7,000	6,800	13,800
15. Bagnoli Athos	7,150	7,800	14,950
16. Baiocchi Giuseppe	7,000	7,500	14,500
17. Baldo Gianfranco	7,150	6,000	13,150
18. Barboni Alberto	7,900	6,000	13,900
19. Barisone Carlo	7,000	7,500	14,500
20. Barone Vincenzo	7,150	7,000	14,150
21. Baroni Lino	7,000	6,000	13,000
22. Barsotti Pietro	7,000	7,000	14,000
23. Bartolozzi Siro	7,500	6,000	13,500
24. Bellanca Guido	7,300	7,500	14,800
25. Benci Sergio	7,200	7,200	14,400
26. Benedetti Maurizio	7,250	7,250	14,500
27. Bertoli Carlo	7,250	7,250	14,500
28. Bianchi Carlo	7,750	8,000	15,750
29. Bianchi Romano	7,900	6,500	14,400
30. Bonato Giuseppe	7,400	7,100	14,500
31. Bonazza Mario	7,350	6,350	13,700
32. Bonivento Francesco	7,100	6,500	13,600
33. Bosio Giancarlo	7,050	7,800	14,850
34. Botti Enrico	7,000	7,500	14,500
35. Botti Maurizio	7,000	6,700	13,700
36. Brunetti Gaetano	7,100	7,000	14,100
37. Bruno Aldo	7,150	6,150	13,300
38. Bruschi Gino	7,000	6,000	13,000
39. Cabras Rolando	7,050	6,000	13,050
40. Cagnetta Francesco	7,000	6,500	13,500
41. Calabrese Sante	7,100	6,500	13,600
42. Campione Francesco	7,100	7,500	14,600
43. Canarile Angelo	7,000	6,000	13,000
44. Caparrotti Flora	7,000	7,000	14,000
45. Cappelli Franco	7,600	7,600	15,200
46. Caputo Antonio	7,000	6,000	13,000
47. Carciotto Giuseppe	7,250	6,200	13,450
48. Carducci Cattani Graziella	7,500	6,200	13,700
49. Carugo Angelo	7,000	7,200	14,200
50. Casaschi Giovanni	7,100	6,000	13,100
51. Cascini Umberto	7,250	6,000	13,250
52. Castellano Giulio	7,150	6,000	13,150
53. Cattaneo Pietro	7,850	7,500	15,350
54. Cattelani Roberto	7,000	8,000	15,000
55. Cavenaghi Pasquale	7,200	7,600	14,800
56. Cavigli Monti Sabatina	7,000	6,600	13,600
57. Ceccato Giovanni	7,050	7,500	14,550
58. Centrone Federico	7,550	6,450	14,000
59. Cermelli Pier Luigi	8,200	8,000	16,200
60. Cerrone Alfonso	7,350	6,150	13,500
61. Chioatto Giuseppe	7,500	6,000	13,500
62. Clorari Giuseppe	7,400	7,500	14,900
63. Coppola Armando	7,800	6,200	14,000
64. Corsini Paolo	7,000	6,200	13,200
65. Cortelessi Luigi	7,350	7,500	14,850
66. Dal Moro Carlo Valerio	7,350	6,000	13,350
67. D'Amore Vito	7,200	6,000	13,200
68. Da Pozzo Carlo	7,450	6,150	13,600
69. De Angelis Lino	7,200	7,300	14,500
70. De Cesare Aldo	7,050	6,250	13,300
71. De Ferra Fantin Emilia	7,350	6,500	13,850
72. De Galleani Paolo	7,000	7,000	14,000
73. De Gregorio Stracuzzi Guido	7,100	6,800	13,900
74. Dei Bruno	7,950	7,150	15,100
75. De Leo Albino Giuseppe	7,000	6,500	13,500
76. Dellerba Donato	8,700	8,000	16,700
77. De Luca Giuseppe	7,100	6,000	13,100
78. Del Vecchio Pasquale	7,500	6,500	14,000
79. De Minicis Giovanni	8,400	6,800	15,200
80. De Peppo Raffaele	7,200	6,600	13,800
81. De Rosis Pasquale	7,150	6,500	13,650
82. Diana Gianfranco	7,350	7,150	14,500
83. Diana Vito	7,000	6,200	13,200

Cognome e nome	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
84. Di Miceli Pietro	7,000	6,500	13,500
85. Di Tommaso Roberto	7,100	6,800	13,900
86. Di Vita Luciano	7,450	8,000	15,450
87. Donadio Pasquale	7,150	7,800	14,950
88. Donnini Bruno	7,000	7,500	14,500
89. D'Ubaldo Maria Assunta	7,000	6,500	13,500
90. Dulevant Lorenzo	7,850	6,000	13,850
91. Fabbi Roberto	7,200	6,000	13,200
92. Fabbri Carlo	7,350	7,500	14,850
93. Fabbri Lorenzo	7,000	7,000	14,000
94. Faillaci Sergio	7,250	6,250	13,500
95. Falco Francesco	7,350	7,000	14,350
96. Falzone Andrea	7,400	6,800	14,200
97. Favarato Gianfranco	7,200	7,500	14,700
98. Ferrari Alfonso	7,000	7,500	14,500
99. Ferrario Giuseppe	7,000	6,800	13,800
100. Ferretti Lindo	7,350	6,500	13,850
101. Ferri Ferruccio	7,150	6,250	13,400
102. Florio Carlo	7,000	7,000	14,000
103. Foschini Pasquale	7,450	7,000	14,450
104. Fraguglia Sergio	7,000	6,200	13,200
105. Francalacci Claudio	7,050	7,150	14,200
106. Frosio Sergio	7,000	6,000	13,000
107. Fuzier Roberto	7,850	6,500	14,350
108. Gaiga Mario	7,200	6,000	13,200
109. Gajani Liliana	7,200	7,800	15,000
110. Galliani G. Battista	7,450	7,800	15,250
111. Gandini Giovanni	7,950	7,800	15,750
112. Garozzo Filippo	7,000	6,000	13,000
113. Gasbarro Edgardo	7,200	6,000	13,200
114. Gaspari Euro	7,150	7,000	14,150
115. Ghelardoni Aurelio	7,350	7,500	14,850
116. Giacosa Carlo Alberto	8,150	8,000	16,150
117. Giambartolomei Vittorio Emanuele	7,350	7,000	14,350
118. Giordano Giovanni	7,150	7,350	14,500
119. Giorgi Giovanni	7,450	7,800	15,250
120. Giovannelli Pio	7,200	6,000	13,200
121. Girardi Giuseppe (nato il 22 ottobre 1946)	7,850	7,000	14,850
122. Giuglietti Giancarlo	7,000	7,000	14,000
123. Granata Giancarlo	7,000	6,000	13,000
124. Grande Francesco	7,550	6,150	13,700
125. Gravier Oliviero Vittorio	7,650	6,000	13,650
126. Graziani Gian Luigi	7,200	6,200	13,400
127. Griffani Renato	7,450	6,500	13,950
128. Grilli Franco	7,000	7,000	14,000
129. Grilli Paolo	7,750	8,000	15,750
130. Guagliardo Antonio	7,500	7,500	15,000
131. Gualtieri Nicola	7,200	6,000	13,200
132. Guastella Antonino	7,100	7,100	14,200
133. Guastini Margherita	7,250	7,500	14,750
134. Guidi Franco	7,400	6,000	13,400
135. Ieppariello Gerardo	7,250	6,150	13,400
136. Imberti Mario	7,050	6,250	13,300
137. Iorizzo Ernesto	7,000	7,000	14,000
138. La Lomia Giorgio	7,050	6,950	14,000
139. Lanini Carlo	7,000	6,500	13,500
140. Laterza Nunzio Paolo	7,000	7,000	14,000
141. Lavelli Mario	7,100	6,000	13,100
142. Laveneziana Luca	7,000	7,000	14,000
143. Ledda Giuseppe	7,000	6,000	13,000
144. Lera Luigi	7,150	7,150	14,300
145. Licciardello Giuseppe	7,000	7,000	14,000
146. Livan Gianpietro	7,250	7,000	14,250
147. Livi Giovanni	7,550	6,000	13,550
148. Lombardi Luigi	7,100	7,000	14,100
149. Longo Vincenzo	7,100	7,300	14,400
150. Lonoce Pier Luigi	7,150	7,500	14,650
151. Loria Giovanni Decio	7,250	7,150	14,400
152. Lugli Massimino	7,350	6,000	13,350
153. Maccapani Lucio	7,350	7,250	14,600
154. Maddaloni Rosario	7,000	6,300	13,300
155. Maiani Antonio	7,050	7,450	14,500
156. Mancini Angelo	7,200	6,500	13,700
157. Mangiantini Floriano	7,300	7,000	14,300
158. Mantovan Giuseppe	7,000	7,000	14,000
159. Manzato Romano	7,200	7,000	14,200
160. Maranzano Giuseppe	7,250	6,500	13,750
161. Marinetti Lorenzo	7,000	6,200	13,200
162. Mariucci Claudio	7,100	6,000	13,100
163. Masci Nicola	7,700	6,000	13,700
164. Masotti Silvano	7,100	7,100	14,200
165. Mastrapasqua Giuseppe	7,450	7,650	15,100
166. Masturzo Antonio	7,100	6,500	13,600
167. Mattioli Romeo	7,450	7,150	14,600
168. Medori Giuseppe	7,100	7,100	14,200
169. Melandri Walter	7,050	6,000	13,050
170. Mele Riccardo	7,350	7,000	14,350
171. Mella Gaudenzio	7,200	6,500	13,700
172. Menini Ivo	7,400	6,000	13,400
173. Mennella Enrico	7,300	6,000	13,300
174. Michelazzi Lamberto	7,000	7,000	14,000
175. Michelini Franco	7,100	6,200	13,300
176. Migliorini Pietro	7,450	6,300	13,750
177. Milani Alberto	7,750	6,050	13,800
178. Milioni Pietro	7,250	7,150	14,400
179. Moggi Claudio	7,250	7,000	14,250
180. Moiso Mario	7,000	7,300	14,300
181. Molinari Paolo	7,200	6,200	13,400
182. Molinari Piero	7,100	6,500	13,600
183. Mologni Mario	7,100	6,000	13,100
184. Monterubbianesi Sandro	7,150	7,650	14,800
185. Moretti Pietro	7,150	7,150	14,300
186. Morra Pier Luciano	7,150	6,000	13,150
187. Murari Brulino	7,250	7,250	14,500
188. Muratori Maurizio	7,000	8,000	15,000
189. Murru Gesuino	7,150	6,450	13,600
190. Naccari Ferruccio	7,100	7,600	14,700
191. Negro Claudio	7,550	7,850	15,400
192. Neve Vittorio	7,000	7,000	14,000
193. Nicolò Domenico	7,050	6,450	13,500
194. Nullo Mario	7,050	6,750	13,800
195. Occhipinti Carmelo	7,000	7,000	14,000
196. Oglietti Giovanni	7,200	7,800	15,000
197. Oliva Giuseppe	7,000	6,000	13,000
198. Oliva Raffaele	7,350	7,000	14,350
199. Olivieri Vito	7,000	8,000	15,000
200. Ongaro Gianluigi	7,800	6,000	13,800
201. Oriani Vincenzo	7,100	6,000	13,100
202. Palmieri Mario	7,200	6,000	13,200

Cognome e nome	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
203. Palumbo Giovanni	7,200	6,000	13,200
204. Pampana Roberto	7,150	6,250	13,400
205. Panariello Pasquale	8,450	8,450	16,900
206. Panitteri Paolo	7,750	7,750	15,500
207. Panzanella Vizzini Sandra	7,500	8,000	15,500
208. Paolino Giorgio	7,500	6,000	13,500
209. Paperini Luigi	7,000	7,500	14,500
210. Pappalardo Antonino	7,000	7,300	14,300
211. Paradisi Ivano	7,000	6,000	13,000
212. Paris Luciano	7,000	6,000	13,000
213. Pasini Enrico	7,350	8,000	15,350
214. Peira Agostino	7,200	6,300	13,500
215. Pellecchia Antonio	9,000	8,500	17,500
216. Pellegrini Francesco	7,000	6,500	13,500
217. Perini Angiolo	7,250	7,550	14,800
218. Petrelli Gennaro	7,500	6,700	14,200
219. Picchi Francesco Paolo	7,000	6,200	13,200
220. Pierannunzii Nicola	7,500	8,000	15,500
221. Pietracci Italico	7,550	8,000	15,550
222. Piraneo Antonino	7,000	6,000	13,000
223. Pisani Cosmo Damiano	7,350	7,050	14,400
224. Plaisant Saturnino	7,700	6,700	14,400
225. Poggioli Ilio	7,150	7,700	14,850
226. Pomes Giovanni Leonardo	7,300	7,300	14,600
227. Portinaro Giuseppe	7,450	6,450	13,900
228. Profiri Vincenzo	7,400	7,400	14,800
229. Pucci Guido	7,650	6,850	14,500
230. Rambelli Claudio	7,350	6,550	13,900
231. Ranieri Roberto	7,300	7,500	14,800
232. Ravaglia Vincenzo	7,050	6,000	13,050
233. Ravaschio Paolo	7,000	7,600	14,600
234. Recalina Amilcare	7,550	6,000	13,550
235. Restelli Raffaele	7,000	6,000	13,000
236. Ricci Raffaello	7,100	6,600	13,700
237. Rigoni Felice	7,300	6,000	13,300
238. Rinaldi Roberto	7,000	6,800	13,800
239. Rizzi Antonio	7,000	7,000	14,000
240. Rodolfi Paolo	7,350	6,000	13,350
241. Rosati Fernando	7,200	6,700	13,900
242. Rostan Antonio	7,000	7,000	14,000
243. Ruscillo Vasta Agata	7,400	6,000	13,400
244. Sabetti Filippo Antonio	7,000	6,200	13,200
245. Salerno Michele	7,550	7,000	14,550
246. Salmi Montanari Elisabetta	7,150	6,000	13,150
247. Sandoz Raul	7,000	8,000	15,000
248. Santonastasio Noemi	7,750	6,000	13,750
249. Savarese Luigino	7,050	7,000	14,050
250. Sbordoni Adriano	7,150	6,000	13,150
251. Scanu Giovanni	7,000	6,500	13,500
252. Scarilli Diego	7,250	7,000	14,250
253. Sconci Renzo	7,100	7,400	14,500
254. Scotto Gerolamo	7,000	7,800	14,800
255. Serenci Michele	7,000	6,000	13,000
256. Scuderi Salvatore	7,050	6,000	13,050
257. Secondi Roberto	7,400	6,100	13,500
258. Segoni Vittorio	7,650	7,650	15,300
259. Serafini Luciano	7,300	7,300	14,600
260. Servidio Vincenzo	7,150	7,000	14,150
261. Sette Vitaliano	7,750	7,000	14,750
262. Silvano Luciano	7,200	6,500	13,700
263. Silvi Giuseppe	7,000	7,500	14,500
264. Sorichetta Claudio	7,400	6,000	13,400
265. Sosio Vito	7,100	6,000	13,100
266. Spinosa Giuseppe	7,500	6,800	14,300
267. Spinosa Vincenzo	7,250	7,250	14,500
268. Stefani Antonluigi	7,000	7,200	14,200
269. Stefani Gian Antonio	7,100	6,800	13,900
270. Stellino Giacomo	7,300	6,500	13,800
271. Suriano Morici Domenica	7,000	7,100	14,100
272. Tammaro Federico	7,700	6,000	13,700
273. Tattolo Vincenzo	7,550	7,550	15,100
274. Tedde Giovanni	7,000	6,000	13,000
275. Toregiani Carlo	7,800	7,500	15,300
276. Tucci Emidio	7,000	6,500	13,500
277. Vallegra Pier Paolo	7,600	8,200	15,800
278. Vavolo Gianfranco	7,550	6,350	13,900
279. Vecellio None Osvaldo	7,150	6,000	13,150
280. Venditti Corrado	7,000	6,500	13,500
281. Ventresca Claudio	7,550	6,300	13,850
282. Viana Mauro	7,550	6,200	13,750
283. Vidmar Paolo	7,000	6,000	13,000
284. Virgili Luciano	8,100	7,000	15,100
285. Volpi Spagnolini Arturo	7,050	6,150	13,200
286. Zagni Gian Paolo	7,000	6,000	13,000
287. Zoppi Mario	7,050	8,000	15,050
288. Zuccotti Fernando	8,350	8,350	16,700

Art. 2.

Si fa riserva di provvedere nei confronti dei candidati:

Arleo Antonio;
Caldiroli Gian Piero;
Carbone Giuseppe;
Gritti Angelo Giuseppe;
Porru Ignazio;
Razzino Gaetano;
Tansi Giuseppe;
Tascarella Antonio;
Trapani Giovanna;

in attesa dei risultati degli accertamenti disposti riguardo alla loro posizione.

Art. 3.

A norma dell'art. 10, secondo comma, del bando di esami, viene escluso dall'elenco dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità il candidato Caramazza Roberto per aver omesso di produrre i documenti richiesti dall'art. 9 dello stesso bando di esami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(13910)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1973, n. 53.

Ristrutturazione del sistema dei trasporti pubblici su strada.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 27 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a predisporre un piano quinquennale 1974-1979 e relativi piani annuali di attuazione nel settore dei trasporti pubblici su strada, in vista dei seguenti obiettivi:

attuare una politica del trasporto pubblico che abbia come obiettivo un ordinato sviluppo economico e sociale della provincia;

migliorare la produttività del servizio attraverso l'unificazione della gestione;

assicurare il controllo pubblico sulla gestione dei servizi;

garantire la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali alla formazione delle decisioni.

Il piano quinquennale conterrà gli indirizzi generali per la ristrutturazione dei servizi, le indicazioni di politica tariffaria, le previsioni circa la realizzazione di infrastrutture e di impianti, le direttive circa il rinnovo del parco rotabile.

Il piano quinquennale e i piani annuali di attuazione vengono adottati con deliberazione della giunta provinciale, previo parere del comitato consultivo autolinee di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

E' istituito il comitato consultivo autolinee (C.C.A.) per i trasporti pubblici su strada, con i seguenti compiti:

1) esprimere parere preventivo sul piano quinquennale e sui piani annuali di attuazione, di cui al precedente art. 1, nonchè sulle proposte di modifica di tali piani;

2) esprimere parere vincolante sui programmi di esercizio di cui al secondo comma dell'art. 3;

3) esprimere parere circa le proposte di modifica di cui al terzo comma dell'art. 3 e negli altri casi previsti dalla presente legge;

4) proporre all'assessore ai trasporti iniziative di studi intese a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi;

5) richiedere all'assessorato competente lo svolgimento di indagini sui criteri e modalità di gestione dei servizi.

Il comitato è nominato dalla giunta provinciale ed è composto:

a) dall'assessore ai trasporti della provincia, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante per ciascun comprensorio della provincia, designato dall'organo esecutivo del comprensorio;

c) da un rappresentante dell'associazione industriali;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, designati dalle organizzazioni stesse;

e) da due esperti aventi particolari conoscenze tecniche ed economiche nel settore delle autolinee;

f) da tre funzionari della provincia appartenenti alla carriera direttiva, rispettivamente dell'assessorato ai lavori pubblici, dell'assessorato all'istruzione e dell'assessorato ai trasporti;

g) da due rappresentanti del consiglio provinciale, di cui uno designato dalle minoranze.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato ai trasporti.

Qualora il comitato debba esprimersi in ordine a determinati servizi, il presidente può invitare a partecipare alla seduta, senza diritto di voto, un rappresentante della società interessata.

Il comitato resta in carica per tre anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Il comitato è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri.

Il comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 3.

La provincia autonoma di Trento provvederà ai servizi pubblici di trasporto su strada mediante concessioni a società di capitali di cui la provincia autonoma detiene da sola o con altri enti pubblici la maggioranza delle azioni.

La concessione è assentita dalla giunta provinciale per la durata di anni 5 sulla base di un disciplinare contenente le modalità ed il programma d'esercizio predisposto dal competente assessorato, sul quale deve essere sentito il parere vincolante del C.C.A.

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore ai trasporti, sentito il C.C.A., può con propria deliberazione prescrivere modifiche alle modalità e programmi d'esercizio di cui al precedente comma.

Qualora tale prescrizione comporti maggiori costi o minori introiti per la società concessionaria, nella medesima deliberazione la giunta provinciale assegna una apposita sovvenzione.

Art. 4.

Tariffe e costi d'esercizio sono fissati con criteri parametrici dalla giunta provinciale in conformità al parere del C.C.A. A tale scopo si provvederà alla classificazione delle linee in varie categorie, tenendo conto delle caratteristiche del percorso, del numero medio e delle categorie di viaggiatori trasportati e di quanto altro possa influire sull'onerosità dell'esercizio.

La giunta provinciale, sentito il C.A.A., può prescrivere tariffe agevolate per viaggiatori pendolari. Con la deliberazione che determina tali tariffe e le categorie di viaggiatori ammesse per fini sociali a beneficiarne, è stabilita altresì la misura della sovvenzione concessa alla società interessata in relazione ai minori introiti dovuti alle tariffe agevolate.

Art. 5.

La provincia procede al riscatto dei servizi attualmente assentiti in concessione definitiva, secondo le indicazioni formulate nei piani annuali di cui al precedente art. 1.

Il riscatto si effettua contemporaneamente per tutte le concessioni assentite a ciascuna azienda e si esercita secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

I servizi riscattati sono assentiti in concessione a società di capitali di cui la provincia, da sola o con altri enti pubblici, detenga la maggioranza delle azioni.

Art. 6.

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale ai trasporti, delibera il riscatto delle concessioni di cui all'articolo precedente.

L'individuazione dei beni mobili e immobili e dei diritti oggetto del riscatto e del prezzo da corrispondere al concessionario sulla base dei criteri di cui al succesivo art. 7 è effettuata da una apposita commissione nominata dalla giunta provinciale e composta da un magistrato con funzioni di presidente, designato dal presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da due membri designati dalle associazioni provinciali delle imprese concessionarie dei pubblici trasporti e da due membri scelti dalla giunta provinciale.

Ad eccezione del presidente, per ciascun membro effettivo viene nominato un membro supplente.

Fino a quando non sarà costituito il tribunale regionale di giustizia amministrativa, il presidente della commissione viene designato dal presidente del tribunale di Trento.

La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 dei suoi componenti e decide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente della provincia.

La commissione decide sentite le parti.

Ai componenti ed al segretario della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 7.

La giunta provinciale, in conformità alle risultanze della commissione, determina i beni mobili e immobili ed i diritti oggetto del riscatto nonchè il prezzo relativo da corrispondersi al concessionario.

Tale deliberazione deve essere pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Trentino-Alto Adige e notificata al concessionario, nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, entro sessanta giorni dalla data di approvazione.

Ove non venga notificata entro il termine suddetto, la deliberazione perde efficacia.

Copia della deliberazione deve essere inviata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche ai titolari di diritti reali iscritti nel pubblico registro automobilistico e nel libro fondiario. A tutela di tali diritti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 35, 37, 38 e 39 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica di cui al secondo comma, la giunta provinciale è tenuta a depositare il prezzo del riscatto presso la tesoreria provinciale a disposizione dell'avente diritto.

La deliberazione della giunta provinciale, con cui vengono determinati i beni oggetto del riscatto ed il prezzo relativo, munita dell'attestazione del Presidente della giunta provinciale che il prezzo è stato depositato a nome del concessionario, è titolo legale per l'intavolazione dei beni immobili e l'iscrizione degli automezzi al pubblico registro automobili.

Contro la determinazione del prezzo, il concessionario può adire l'autorità giudiziaria ordinaria, competente per valore e territorio, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

A richiesta del concessionario, ad avvenuta presa in consegna dei beni, può essere disposto lo svincolo della parte di indennizzo non contestato.

Le controversie in ordine all'ammontare dell'indennizzo non sospendono l'attuazione del riscatto.

Il prezzo per il riscatto del materiale rotabile, degli impianti e degli altri beni, mobili ed immobili, inerenti al servizio e calcolato sulla base del valore di mercato, stimato secondo criteri parametrici che verranno determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

La società alla quale è assentita la nuova concessione subentra nei contratti attivi o passivi che risultino direttamente collegati alla gestione del servizio, così come individuati nella deliberazione della giunta provinciale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Ai concessionari titolari di imprese individuali che, a seguito del riscatto esercitato ai sensi dei precedenti articoli cessino la propria attività, è dovuta in ogni caso, a titolo di indennizzo, la somma che verrebbe riconosciuta a titolo di liquidazione per cessazione del rapporto, in base agli stipendi minimi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro vigenti per la qualifica di dirigente d'azienda, per un periodo pari a quello intercorrente fra la data della deliberazione di riscatto e la scadenza della concessione, con il limite massimo di anni 5.

Dalle somme dovute al concessionario ai sensi del precedente comma vengono detratte tutte le passività relative ai rapporti di lavoro ed alle imposte e tasse.

Art. 9.

La società che subentra ad altro concessionario nella gestione del servizio a seguito di riscatto o scadenza della concessione, si sostituisce al concessionario medesimo nei contratti stipulati con il personale che risulti assunto prima della deliberazione della giunta provinciale di cui all'art. 6, primo comma, in caso di riscatto, rispettivamente, in caso di scadenza della concessione, almeno un anno prima di tale scadenza, nonchè con il personale eventualmente assunto in data successiva in accordo con la provincia.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai familiari del concessionario che prestino la loro opera nella azienda.

Al personale di cui al presente articolo si applicherà in seguito la disciplina normativa della nuova società fermi restando i diritti acquisiti in ordine alla retribuzione, all'anzianità di servizio ed alle mansioni svolte.

Norme transitorie

Art. 10.

In attesa dei provvedimenti che la giunta provinciale potrà assumere in attuazione del piano previsto dall'art. 1 della presente legge, le concessioni attualmente assentite possono essere prorogate per periodi di tempo non superiori a mesi sei.

Art. 11.

Al fine di evitare interruzioni o disfunzioni del pubblico servizio, prima della scadenza delle concessioni, la giunta provinciale potrà acquistare dall'azienda interessata i veicoli in servizio da non più di dieci anni. Il prezzo massimo è determinato dalla giunta provinciale in conformità al parere espresso dal C.C.A.

Il concessionario che intenda alienare i propri mezzi dovrà darne notizia alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del competente ufficio provinciale che la concessione in atto non verrà prorogata.

I veicoli acquistati vengono successivamente trasferiti alla società di gestione a titolo di intervento per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 12.

Per i fini di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 11 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 13.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 6 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2950 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:		
Cap. 2950 - categoria VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficenti impostazioni di bilancio	L.	1.000.000
Cap. 2960 - categoria VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	300.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	301.000.000
In aumento:		
Cap. 50 - categoria VII. — Compentenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	1.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 5340 - categoria X. — Spese per gli interventi relativi alla ristrutturazione del sistema dei trasporti pubblici su strada	»	300.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione	L.	301.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(13940)

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1973, n. 54.
Provvidenze per la salvaguardia ed il restauro delle cose di interesse storico, artistico e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 27 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire la tutela e la conservazione dei beni di interesse storico, artistico e popolare che costituiscono patrimonio di civiltà della comunità trentina, la giunta provinciale è autorizzata ad effettuare spese per i seguenti interventi:

a) indagini e perizie sullo stato di conservazione di immobili o strutture insediative urbane e non urbane di interesse storico, artistico e popolare, e la redazione dei relativi progetti di restauro e rivitalizzazione;

b) indagini, prelievi ed analisi di laboratorio per accertare le condizioni di conservazione, l'eventuale stato di inquinamento, la necessità ed i modi di intervento di salvaguardia e restauro su cicli di affreschi esterni ed interni nonché sui corredi lapidei (rilievi scultorei, elementi architettonici e decorativi, epigrafi, paramenti murali) appartenenti o pertinenti ad immobili;

c) istituzione di borse di studio annuali per la partecipazione a corsi di restauro presso Istituti italiani e stranieri o presso restauratori di chiara fama, da destinarsi a persone residenti in provincia di Trento e in possesso del diploma di maestro d'arte o di maturità d'arte applicata, rilasciati dallo istituto statale d'arte di Trento o dall'istituto d'arte di Pozza di Fassa;

d) acquisti di immobili, opere d'arte, documenti storici, pubblicazioni rare e di pregio da assicurare al patrimonio della provincia al fine di garantirne il pubblico godimento;

e) contributi e finanziamenti ad enti e privati per impianti di allarme antifurto e di segnalazione incendio da installarsi in chiese, musei e biblioteche, per attrezzature ostensive e di conservazione di sicurezza (vetrine, armadi, blindati, raccoglitori per collezioni grafiche e numismatiche) nonché per opere di protezione fisse;

f) contributi e finanziamenti ad enti e privati per il restauro e la conservazione di beni immobili e mobili tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente articolo devono essere corredate dal preventivo di spesa degli acquisti da effettuare o dal progetto dei lavori di conservazione e restauro programmati.

La liquidazione di detti contributi sarà effettuata previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori o delle spese sostenute per l'acquisto.

Agli immobili restaurati con il contributo della provincia, deve essere garantito l'accesso pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra la giunta provinciale ed i proprietari o usufruttuari.

Art. 3.

E' istituita la commissione provinciale Beni Culturali, nominata dalla giunta provinciale e composta da:

1) l'assessore alle attività culturali che la presiede;

2) il coordinatore dell'attività del centro per la catalogazione e l'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino;

3) un rappresentante della commissione per la tutela del paesaggio;

4) il direttore del museo diocesano tridentino;

5), 6), 7) tre esperti in storia o storia dell'arte o etnografia scelti dalla giunta provinciale.

Il presidente può inoltre invitare a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, esperti nei diversi settori di intervento.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato alle attività culturali.

La commissione provinciale beni culturali esprime parere in ordine agli interventi di cui alla presente legge.

Ai componenti ed al segretario della commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 4.

Per gli interventi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1, è autorizzato lo stanziamento di L. 145.000.000 a carico dello esercizio finanziario 1973.

Per le provvidenze di cui alla lettera *c*) dell'art. 1, è autorizzato lo stanziamento di L. 9.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Per i fini di cui alla lettera *d*) dell'art. 1, è autorizzato lo stanziamento di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Per gli interventi di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 1, è autorizzato lo stanziamento di L. 545.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5

Alla copertura dell'onere di L. 899.000.000 derivante dalla applicazione dell'articolo 4 della presente legge, a carico dello esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:		
Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	900.000.000
In aumento:		
Cap. 50 - categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi niell'interesse della provincia	L.	1.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 910 - categ. II. — Indagini, perizie, studi, prelievi ed analisi di laboratorio inerenti all'esame dello stato e delle condizioni di conservazione, di immobili, strutture insediative urbane e non urbane, di affreschi esterni ed interni, nonché sui corredi lapidei afferenti il patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino . . .	»	145.000.000
Cap. 920 - categ. III. — Spese per borse di studio per la partecipazione a corsi di restauro presso Istituti italiani e stranieri o presso restauratori di chiara fama	»	9.000.000
Cap. 3430 - categ. IX. — Spesa per l'acquisto di immobili, di opere d'arte, documenti storici, pubblicazioni rare e di pregio da assicurare al patrimonio della provincia al fine di garantirne il pubblico godimento	»	200.000.000
Cap. 3435 - categ. X. — Spese e contributi per l'installazione di impianti di allarme, antifurto, di segnalazione incendio nonché di opere di protezione in genere in chiese, musei e biblioteche, spese e contributi per il restauro e la conservazione di beni immobili e mobili tutelati a sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089	»	545.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione	L.	900.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(13941)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1973, n. **55**.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 30 *novembre* 1973)

(13878)

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1973, n. **56**.

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 4 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, è sostituito dal seguente:

« La misura del concorso regionale è pari alla differenza fra la rata di ammortamento, calcolata al tasso stabilito dallo Stato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso d'interesse dovuto dalle ditte mutuatarie, che viene stabilito nella misura del due per cento oppure dell'uno per cento se trattasi di coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o comunque associati, o di cooperative agricole.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o comunque associati, e delle cooperative agricole, danneggiati dalle calamità naturali o dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a partire dall'anno 1973, oltre al concorso sugli interessi di cui all'art. 1 della presente legge, determinato nella misura prevista dal precedente comma, anche un contributo annuo costante per l'intera durata dell'ammortamento pari a lire quattro per ogni lire cento di capitale originariamente mutuato, al fine di consentire l'addebito ai beneficiari dell'80 per cento della quota capitale.

L'agevolazione di cui al comma precedente non è ammessa per i prestiti o per la quota di prestito destinata all'estinzione di debiti prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

A carico del mutuatario non può farsi gravare nessun altro onere per provvigioni o altri compensi accessori, oltre all'anzidetto tasso di interesse.

Il concorso e l'eventuale contributo annuo costante sono disposti, previa deliberazione della giunta regionale, con decreto dell'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, sulla base di elenchi presentati dagli istituti o enti mutuanti ed è direttamente versato a questi ultimi in semestralità o annualità costanti erogate anticipatamente ».

Art. 2.

Per gli scopi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, modificata dalla presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1973, un limite di impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI — il capitolo 6278 con la denominazione: « Concorso sugli interessi e contributi annui costanti sui mutui contratti da coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o comunque associati, e dalle cooperative agricole, danneggiati dalle calamità naturali o dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a partire dall'anno 1973 » e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di lire 250 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo) e mediante storno di lire 150 milioni dal capitolo 6255 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

La spesa di lire 400 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1977, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 3.

Per gli scopi previsti dall'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, limitatamente ai territori montani, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 una spesa di lire 50 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al titolo I - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI — il capitolo 6277 con la denominazione: « Concorso nelle spese per acquisti di mangimi ed altri mezzi tecnici da somministrare alle aziende agricole, cooperative di conduzione, nonché alle stalle sociali cooperative, rimaste danneggiate per effetto di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali » e con lo stanziamento di lire 50 milioni cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1903 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1973.

La spesa di lire 50 milioni relativa all'esercizio 1973 fa carico al predetto capitolo 6277.

Art. 4.

(*Norma transitoria*)

Le domande per usufruire delle provvidenze stabilite dalla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione della medesima nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Le domande d'intervento ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, già presentate a seguito dei decreti di delimitazione del presidente della giunta regionale emessi nel corrente anno, sono valide ai fini dell'utilizzazione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 novembre 1973

COMELLI

(13879)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.